

Sarebbe un riduttivo concetto della partecipazione se questa fosse confinata - qui sta il secondo nodo - nella fase della elaborazione del P.R.G.. E', infatti, questa partecipazione non é affatto caratteristica del nostro tempo, almeno per la urbanistica . La legge urbanistica del 1942 la consentiva già, sia pure dopo l'adozione consiliare del P.R.G. attraverso la presentazione di "osservazioni" di carattere generale . E' vero che nel nostro caso il dibattito ha preceduto e non seguito la adozione (e ciò é già metodologicamente significativo): ma i confronti, le consultazioni, le conferenze di servizio, eccetera non hanno diretto effetto sulla concreta costruzione della città.

Vogliamo dire, cioè, che la vera partecipazione si realizza quando é partecipazione tecnica, decisionale e finanziaria di tutti gli operatori pubblici e privati (e di tutta l'utenza) comunque interessata alla politica degli interventi in Brindisi e nel suo intorno. Quando, dunque , gli operatori (e gli utenti) , tutelati nel loro interesse aziendale (finalizzato nel confronto con la tutela degli altri , nel riscontro globale), garantiscono l'attuazione degli interventi rendendo disponibile la loro capacità di investimento . Non é , del resto già coordinamento reale nell'attuazione - cioè piena partecipazione tecnica, decisionale e finanziaria, quella che si rea -